



COMUNE DI ARNASCO (Provincia di Savona)
P.zza del Municipio, 1 - 17032 ARNASCO - tel./fax: 0182-761020/761207
info@comunearnasco.it – www.comunearnasco.it



ORDINANZA N. 12/2020

IL SINDACO

- **OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS). PROVVEDIMENTI ATTI A LIMITARE L’AFFLUSSO INDISCRIMINATO IN TALUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.; ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

- IL SINDACO

- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-2-2020) ;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generalen.62 del 09-03-2020);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, definito anche #Iorestoacasa;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- RICHIAMATA l’ordinanza n. 9/2020 del 20 marzo 2020 ad oggetto: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art, 1, lettera a) del DPCM 8/3/2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9/3/2020;
- DATO ATTO che nella stessa viene previsto che i Sindaci di tutti i comuni liguri debbano individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell’art. 1 comma 2

del DPCM 9 marzo 2020 e che negli stessi luoghi come sopra individuati dalle ore 00.00 di sabato 21 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020 saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche;

- DATO ATTO altresì che negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale;
- RITENUTO, per la conformazione dei luoghi e la pregressa esperienza in materia di luoghi di aggregazione nel territorio comunale di Arnasco individuare le seguenti porzioni da assoggettare al divieto, esclusi i residenti delle rispettive zone nell'esercizio delle attività necessarie previste dal DPCM del 9/3/2020 e i fruitori dei servizi pubblici essenziali in esse contenuti per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo:
 - - Parchi giochi delle Frazioni di Menosio, Villa Chiesa e Bezzo;
 - - Piazza IV Novembre, Via Stefano Viaggio Zone antistanti al tabacchino/alimentari, alla Chiesa di N.S. Assunta, farmacia ed il sottostante Ufficio Postale, aree antistanti e limitrofe alla Casa Comunale ed alle Scuole;
 - - Cimitero del Capoluogo;
- RITENUTO necessario adottare le opportune disposizioni al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni particolarmente pericolose per l'alta possibilità di diffondere il contagio;
- VISTO l'art. 54 del Testo unico enti locali n° 267 de 18.08.2000;

- ORDINA

- **1. In ossequio all'ordinanza della Regione Liguria N.16/2020 del 03 aprile 2020, "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; che fa seguito all'ordinanza della Regione Liguria n. 9/2020 del 20 marzo 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1, lettera a) del DPCM 8/3/2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9/3/2020 sono individuati i luoghi seguenti ritenuti idonei a potenziali assembramenti, esclusi i residenti delle rispettive zone nell'esercizio delle attività necessarie previste dal DPCM del 9/3/2020 e i fruitori dei servizi pubblici essenziali in esse contenuti per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo:**
 - **Parchi giochi delle Frazioni di Menosio, Villa Chiesa e Bezzo;**
 - **- Piazza IV Novembre, e Via Stefano Viaggio Zone antistanti al tabacchino/alimentari, alla Chiesa di N.S. Assunta, farmacia ed il sottostante Ufficio Postale, aree antistanti e limitrofe alla Casa Comunale ed alle Scuole;**
 - **- Cimitero del Capoluogo;**
- **2. dalle ore 00.00 di sabato 04 aprile 2020 fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020 saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche nei luoghi predetti;**
- **3. negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale;**
- **4. Di vietare lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 22.03.2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1° aprile 2020, il divieto di spostamento tra Comuni diversi.**
- **5. l'inosservanza all'ordinanza n. 9/2020 della Regione Liguria e alla presente ordinanza sindacale integra la fattispecie prevista dall'art. 650 del Codice Penale che punisce i trasgressori con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;**

- DISPONE

- - Che, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito dell'Ente e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza.;
- - che il presente atto sia comunicato alla Regione Liguria;
- - che il presente atto sia trasmesso alla Prefettura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga.

- AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Arnasco, li' 04 aprile 2020

IL SINDACO
Matteo Geom. MIRONE



Handwritten signature of Matteo Geom. Mirone